



**A.S.L. AT**

Azienda Sanitaria Locale  
di Asti

DELIBERAZIONE N. 10 del 31 MAG. 2012

**OGGETTO: ADOZIONE "REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO L'A.S.L. AT".**

**IL DIRETTORE GENERALE**

Su proposta della Struttura Semplice AA.GG., Controllo Interno, Comunicazione e RE/Urp;

Premesso che, come previsto dagli artt. 2 e 9 della L.R. n. 38/1994 e s.m. e i., le organizzazioni di volontariato sono impegnate a rendere attività a favore degli utenti di questa Azienda in forza di convenzioni;

Considerato che occorre adottare apposito regolamento al fine di definire una disciplina aziendale comune a tutti i rapporti che vengono instaurati con le organizzazioni di volontariato, dettando in particolare specifiche in ordine alle attività consentite al volontario, alla tutela del volontario e agli impegni che assume l'A.S.L. nei confronti dei volontari e delle organizzazioni stesse;

Evidenziato al riguardo che :

- le attività del volontario devono essere solo di supporto morale, sociale e/o riguardanti le piccole incombenze della vita quotidiana del degente;
- la tutela dei volontari ex art. 3, comma 12 bis, del D.Lgs. n. 81/2008 deve essere garantita dall'organizzazione di appartenenza, che deve impegnarsi ad adottare tutte le misure atte alla verifica della buona salute del volontario per l'espletamento dell'attività che è chiamato a svolgere;
- occorre fornire al volontario dettagliate informazioni sui precisi rischi esistenti negli ambienti in cui opera e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, organizzando a tale scopo incontri annuali;

Visto il testo allegato al presente provvedimento, il cui contenuto è stato condiviso dal Direttore Presidi Ospedalieri Riuniti e dal Direttore S.O.C. Personale e Legale;

Assunta la correttezza del processo istruttorio correlato nonché la regolarità giuridico amministrativa della proposta, la cui responsabilità è in capo al Dirigente proponente;



**A.S.L. AT**

*Azienda Sanitaria Locale  
di Asti*

Ritenuto, pertanto, di adottare il testo “Regolamento recante norme per la disciplina delle attività di volontariato presso l’A.S.L. AT” allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere obbligatorio e favorevole del Direttore Sanitario nonché quello favorevole del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di competenza;

DELIBERA

di adottare il “Regolamento recante norme per la disciplina delle attività di volontariato presso l’A.S.L. AT”, nei termini di cui al testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Valter Galante



AA.GG/CCh/AB

## **Regolamento recante norme per la disciplina delle attività di volontariato presso A.S.L. AT**

### **Articolo 1**

#### **Requisiti di ammissione.**

Le attività di volontariato prestate all'interno dell'A.S.L. AT dovranno essere rese in regime convenzionale, come previsto dagli artt. 2 e 9 della L.R. n. 38/94 e s. m. e i, e solo dalle Organizzazioni di Volontariato iscritte da almeno sei mesi al registro regionale del volontariato ed operanti da almeno un anno.

### **Articolo 2**

#### **Richiesta e istruttoria.**

Ogni organizzazione di volontariato, in regola con le disposizioni di cui all'art. 1, ha titolo a stipulare con l'A.S.L. AT una convenzione secondo lo schema allegato al presente regolamento, ferma restando la priorità di scelta di cui all'art. 3.

L'organizzazione di volontariato dovrà presentare richiesta di convenzionamento entro il 30 novembre dell'anno di scadenza dell'accordo alla S.O.C. Personale e Legale - Ufficio Convenzioni, ovvero l'anno precedente a quello di inizio esercizio dell'attività presso l'Azienda Sanitaria.

La S.O.C. Personale e Legale - Ufficio convenzioni provvederà in ordine alla richiesta stipulando la convenzione, ovvero rigettando la medesima istanza.

La convenzione ha durata biennale e dovrà recepire il presente regolamento e disciplinare nello specifico l'attività di volontariato relativamente agli elementi essenziali previsti dalle leggi regionali in materia.

### **Articolo 3**

#### **Requisiti**

I requisiti delle associazioni di volontariato essenziali per la stipula delle convenzioni saranno valutati dall'A.S.L. AT nell'ambito dei criteri di cui all'art. 10 del testo coordinato delle Leggi regionali precisato, come di seguito riportato:

- a) Lo svolgimento dell'attività nel territorio per il quale si richiede l'intervento;
- b) L'aver attivato sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento;
- c) La garanzia di una continuità di servizio se richiesto dalla natura dell'attività da convenzionare;
- d) La garanzia della qualità del servizio comprovata da esperienze maturate.

### **Articolo 4**

#### **Sede dell'associazione**

E' fatto obbligo all'Organizzazione di volontariato comunicare all'A.S.L. AT la propria sede legale.

All'atto della stipulazione della convenzione l'A.S.L. AT, su richiesta dell'Associazione di volontariato, comunicherà l'eventuale disposizione di spazi all'interno dei presidi della stessa da destinare alla stessa Associazione.

### **Articolo 5**

#### **Norme di tutela per il volontario**

Le attività del volontario, che devono essere solo di supporto morale, sociale e/o riguardanti le piccole incombenze della vita quotidiana del degente, non sono soggette ad alcuna delle disposizioni previste dalla normativa in materia di lavoro. Anche l'eventuale possibilità di esposizione ad agenti biologici va ritenuta di tipo generico e paragonabile a quella del pubblico che accede a vario titolo alla struttura sanitaria.

Le prestazioni volontarie e gratuite autorizzate non devono configurare con i volontari e con le associazioni rapporti di dipendenza o subordinazione contrattuale, né comportano impegno a tempo pieno.

E' vietato al volontario accedere per qualsiasi motivo nelle aree, presenti all'interno dell'A.S.L. AT, segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura "zone controllate" e/o "zone sorvegliate" e in qualunque altra zona con limitazione di accesso. E' fatto altresì divieto di assistere in qualsiasi forma il paziente sottoposto ad indagine di medicina nucleare con impiego di radioisotopi.

## **Articolo 6**

### **Attività di volontariato**

La Direzione della Macro Struttura ove viene svolta l'attività di volontariato stabilisce preventivamente l'orario di accesso alla Struttura, d'intesa con le organizzazioni di volontariato convenzionate.

La tutela dei volontari disciplinata dall'art. 3, comma 12 bis, del D.Lgs. n. 81/2008 viene garantita dall'Organizzazione di volontariato di appartenenza, che si impegna ad adottare tutte le misure atte alla verifica della buona salute del volontario ai fini dell'espletamento dell'attività.

I volontari che presteranno la propria opera presso l'Azienda sono identificati nell'elenco, depositato presso la Macro Struttura ove viene svolta l'attività di volontariato, con nome, cognome e data di nascita, da aggiornarsi in funzione delle variazioni che di volta in volta intervengono.

Copia di tale elenco e dei relativi aggiornamenti viene inviata dalla Macro Struttura ove viene svolta l'attività di volontariato alla Direzione Generale.

I volontari nel rendere le prestazioni cui sono autorizzati sono tenuti alla riservatezza ed a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03, per ogni e qualsiasi notizia od informazione appresa.

I volontari dovranno rispettare le disposizioni vigenti presso la Struttura aziendale nella quale operano.

Sarà cura del volontario utilizzare un abbigliamento consono al luogo presso il quale presta la propria attività e funzionale all'attività stessa. E' fatto pertanto obbligo a tutti i volontari di munirsi di camice, fornito a cura dell'associazione di volontariato colorato (di colore preferibilmente azzurro) da indossare per rendere le proprie prestazioni.

Ogni volontario è tenuto al rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.

Il volontario deve svolgere esclusivamente attività di supporto morale e sociale **di carattere non sanitario** ai pazienti ed eventualmente ai loro parenti. Tale attività potrà spaziare dal sostegno morale, al conforto, alla compagnia, ad attività ricreative, all'approvvigionamento di generi vari, quali giornali, indumenti, schede telefoniche, ad eccezione delle bevande e del cibo che dovrà essere precedentemente autorizzato dal personale sanitario, a supporto delle cure igieniche elementari, quali truccare, lavare le mani, lavare i capelli, all'accompagnamento dei pazienti deambulanti solo se in precedenza autorizzato dal personale di assistenza, **per motivi sociali**, all'alimentazione dei pazienti parzialmente autosufficienti, alla **sorveglianza notturna** (in quest'ultimo caso solo se precedentemente autorizzate dal personale sanitario e dai famigliari del paziente e per i soli pazienti che versano in particolari situazioni).

I volontari sono muniti di apposito cartellino di riconoscimento rilasciato dall'Associazione di Volontariato; il cartellino deve contenere il nome dell'organizzazione di volontariato, la dicitura "servizio di volontariato", il cognome ed il nome, la fotografia.

Il mancato rispetto degli obblighi comportamentali posti in capo ai volontari comporterà il divieto di accesso alle strutture dell'Azienda, fatte salve le segnalazioni all'autorità giudiziaria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti.

Ogni volontario operante presso le strutture dell'Azienda, sottoscriverà il foglio di presa visione del presente regolamento con particolare riferimento alle norme di tutela per il volontario di cui l'art. 5 del presente regolamento.

## **Articolo 7**

### **Cause e modalità di risoluzione del rapporto in convenzione**

E' onere dell'Organizzazione di Volontariato vigilare sull'osservanza, da parte dei volontari, di quanto previsto dal presente regolamento, pena la risoluzione della convenzione.

Nel caso si riscontrassero inadempienze ai contenuti della convenzione l'A.S.L. AT potrà decidere con effetto immediato la sospensione o risoluzione della convenzione stessa.

Nel caso di cancellazione o revoca dal registro regionale di iscrizione delle associazioni di volontariato la convenzione verrà risolta con effetto immediato.

La risoluzione del rapporto verrà formalizzata con lettera raccomandata A.R. che verrà inviata all'Associazione al verificarsi dell'evento risolutivo del rapporto convenzionale ed avrà effetto dal giorno di ricevimento della stessa, senza che l'associazione nulla abbia a pretendere.

## **Articolo 8**

### **Forme e modalità di verifica e controllo**

L'A.S.L. AT, mediante i propri uffici, potrà accertare in qualsiasi momento e con ogni modalità, il regolare svolgimento e la qualità del servizio oggetto della convenzione ai fini di verificare i risultati ed il controllo degli stessi, anche in rapporto ai costi/benefici.

## **Articolo 9**

### **Copertura assicurativa**

I volontari sono assicurati a cura dell'Azienda, come stabilito dall'art. 7, comma 3, della L. n. 266/1991, secondo quanto previsto dalla polizza assicurativa aziendale.

## **Articolo 10**

### **Impegni dell'Azienda**

L'A.S.L. si impegna a:

- accogliere i volontari all'interno delle proprie strutture;
- fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività organizzando a tale scopo incontri annuali;
- favorire iniziative su temi specifici anche mediante partecipazione a corsi tematici;
- informare i propri responsabili Medici e infermieristici e, attraverso loro i pazienti ricoverati, sulle finalità del Volontariato e sui contenuti del presente Regolamento.

Il contenuto e tutte le modalità dell'informazione vengono preventivamente concordate tra Direzione competente ed i Responsabili della Associazione.

L'A.S.L. AT può autorizzare l'eventuale partecipazione dei volontari ai corsi di formazione ed aggiornamento promossi per il proprio personale dipendente.

Il personale sanitario e di assistenza fornisce la più ampia collaborazione affinché l'opera dei volontari possa svolgersi senza alcun intralcio. L'attività dei volontari deve essere svolta con l'obiettivo di concorrere e soddisfare i fabbisogni degli assistiti, nella fattiva reciproca collaborazione con gli operatori dell'Azienda, nell'ambito delle specifiche competenze e nella salvaguardia della scrupolosa osservanza delle norme di ordine igienico e comportamentale e della privacy.

Il convenzionamento ed il contributo solidaristico dell'Associazione saranno valutate ai fini della concessione in uso gratuito degli spazi aziendali per attività dell'Associazione di volontariato.

Per la individuazione dei casi nei quali è possibile la attivazione delle prestazioni dei Volontari, i Direttori di Dipartimenti sanitari, i Direttori di SS.OO.CC. sanitarie, i Coordinatori Infermieristici, Tecnici Sanitari e della Riabilitazione e le Assistenti Sociali dell'Azienda provvedono a segnalare ai pazienti la presenza dei volontari e le attività svolte.

## **Articolo 11**

### **Privacy**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l'associazione viene considerata Responsabile, presso la propria sede legale, del trattamento, sia manuale che informatizzato, dei dati personali connessi con l'espletamento del servizio oggetto del presente regolamento. E' fatto obbligo al Responsabile dell'Associazione di provvedere:

- a) alla nomina degli incaricati del trattamento, in modo che ogni soggetto che concretamente opera su dati personali sia espressamente autorizzato secondo quanto disposto dall'art.30 del D.Lgs. 196/2003 .

- L'attività dell'incaricato deve svolgersi secondo le istruzioni e sotto la diretta autorità del Titolare o del responsabile;
- b) all'opportuna sensibilizzazione del personale e dei volontari addetti al trattamento dei dati in ordine alla prescrizione della legge in materia di privacy per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza cui il personale ed i volontari stessi sono tenuti, nonché del segreto d'ufficio e professionale;
  - c) alla vigilanza del personale e dei volontari per il rispetto delle disposizioni di legge secondo le istruzioni impartite.

In ogni caso l'associazione dovrà impegnarsi alla corretta ed integrale applicazione della normativa in materia di tutela della riservatezza con ogni relativa assunzione di responsabilità.

## **Articolo 12**

### **Norma finale**

L'attività dei volontari potrà iniziare ad avvenuta stipula della convenzione.

Il presente regolamento potrà essere modificato e/o integrato sulla base delle osservazioni e/o necessità che dovessero emergere nel corso della sua applicazione.

## **Articolo 13**

### **Norma transitoria**

Entro il termine del \_\_\_\_\_ le organizzazioni di volontariato eventualmente operanti presso l'A.S.L. AT dovranno presentare domanda di convenzionamento, pena la cessazione di ogni attività presso l'Azienda.

## Convenzione tra l'A.S.L. AT e l'associazione di volontariato

Tra

L'Asl AT , C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, ( di seguito per brevità denominata l'Azienda)  
rappresentata dal \_\_\_\_\_ nato \_\_\_\_\_

E

L'associazione \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ Volontariato \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_  
rappresentata da \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
presso la sede legale della stessa Associazione

Si conviene e si stipula quanto segue

### **Articolo 1** **Oggetto**

L'Associazione di volontariato svolgerà attività di volontariato presso l'Azienda che consiste nel supporto morale, sociale e/o riguardante le piccole incombenze della vita; tale attività dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni di cui al "Regolamento recante norme per la disciplina delle attività di volontariato presso l'Asl AT" e delle disposizioni ivi richiamate e di quelle successive che dovessero intervenire.

### **Articolo 2** **Norma di tutela per il volontario**

Le attività tipiche del volontariato, trattandosi delle sole attività di supporto morale, sociale e/o riguardanti le piccole incombenze della vita quotidiana del degente non sono soggette ad alcuna disposizione prevista dalla normativa in materia di lavoro. L'eventuale possibilità di esposizione ad agenti biologici va ritenuta di tipo generico e paragonabile a quella del pubblico che accede a vario titolo alla struttura sanitaria.

La tutela dei volontari disciplinata dall'art. 3, comma 12 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, relativamente ai rischi propri dell'attività che i medesimi andranno a svolgere, è garantita dall'Associazione di Volontariato che si impegna ad adottare tutte le misure atte alla verifica della buona salute del volontario ai fini dell'espletamento dell'attività stessa. L'A.S.L. AT è tenuta a fornire al volontario, prevedendo allo scopo incontri annuali, informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, provvedendo a che siano poste in essere le misure utili ad eliminare, ovvero a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito dell'Azienda.

Le prestazioni volontarie e gratuite autorizzate non devono configurare con i volontari e con le associazioni rapporti di dipendenza o subordinazione contrattuale, né comportano impegno a tempo pieno.

E' vietato al volontario accedere per qualsiasi motivo nelle aree, presenti all'interno dell'Azienda, segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura "zone controllate" e/o "zone sorvegliate", e in qualunque altra zona con limitazione di accesso. E' fatto altresì divieto di assistere in qualsiasi forma il paziente sottoposto a indagine di medicina nucleare con impiego di radioisotopi.

### **Articolo 3**

#### **Attività di volontariato e doveri dei volontari**

I volontari che presteranno la propria opera presso l'Azienda sono identificati nell'elenco depositato presso la Macro Struttura ove viene svolta l'attività di volontariato, con nome, cognome e data di nascita, da aggiornarsi in funzione delle variazioni che di volta in volta intervengono.

Copia di tale elenco e dei relativi aggiornamenti viene inviata dalla Macro Struttura ove viene svolta l'attività di volontariato alla Direzione Generale.

La Direzione della Macro Struttura ove viene svolta l'attività di volontariato stabilisce preventivamente l'orario di accesso alla Struttura, d'intesa con le associazioni di volontariato.

I volontari nel rendere le prestazioni cui sono autorizzati sono tenuti alla riservatezza ed a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03, per ogni e qualunque notizia o informazione appresa.

I volontari sono autorizzati ad operare presso le Strutture dell'Azienda, nel rispetto delle disposizioni vigenti presso le stesse, nel numero giornaliero complessivo massimo di \_\_\_\_\_ unità.

Sarà cura del volontario utilizzare un abbigliamento consono al luogo presso il quale opera e funzionale all'attività che andrà a prestare. I volontari potranno all'occorrenza munirsi di camice, fornito a cura dell'associazione di volontariato di colore preferibilmente azzurro (comunque non bianco) da indossare durante l'attività prestata.

Ogni volontario è tenuto al rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.

Il volontario deve svolgere esclusivamente attività di supporto morale e sociale di carattere non sanitario ai pazienti ed eventualmente ai loro parenti. Tale attività potrà spaziare dal sostegno morale, al conforto, alla compagnia, ad attività ricreative, all'approvvigionamento di generi vari, quali giornali, indumenti, schede telefoniche, ad eccezione delle bevande e del cibo che dovrà essere precedentemente autorizzato dal personale sanitario, a supporto delle cure igieniche elementari, quali truccare, lavare le mani, lavare i capelli, all'accompagnamento dei pazienti deambulanti solo se in precedenza autorizzato dal personale di assistenza, per motivi sociali, all'alimentazione dei pazienti parzialmente autosufficienti, alla sorveglianza notturna (in quest'ultimo caso se precedentemente autorizzato dal personale sanitario e dai famigliari del paziente e per i soli pazienti che versano in particolari situazioni).

I volontari sono muniti di apposito cartellino di riconoscimento rilasciato dall'associazione di volontariato; il cartellino deve contenere il nome dell'Associazione di volontariato, la dicitura "servizio di volontariato", il cognome ed il nome, la fotografia.

Il mancato rispetto degli obblighi comportamentali da parte del volontario comporterà il divieto di accesso alle strutture afferenti all'Azienda ospedaliera, fatte salve le segnalazioni all'autorità giudiziaria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti.

Ogni volontario operante presso le strutture dell'Azienda deve sottoscrivere il foglio di presa visione del regolamento del Volontariato, con particolare riferimento alle norme di tutela per il volontario di cui l'art. 2 della presente convenzione.

### **Articolo 4**

#### **Cause e modalità di risoluzione del rapporto di convenzione**

E' onere dell'Organizzazione di Volontariato vigilare sull'osservanza, da parte dei volontari, di quanto previsto dalla presente convenzione, pena la risoluzione della stessa.

Nel caso si riscontrassero inadempienze ai contenuti della presente convenzione l'Azienda può decidere con effetto immediato la sospensione o risoluzione della convenzione stessa.

Nel caso di cancellazione o revoca dal registro regionale di iscrizione delle associazioni di volontariato la convenzione verrà risolta con effetto immediato.

La risoluzione del rapporto verrà formalizzata con lettera raccomandata con A.R., che verrà inviata all'Associazione al verificarsi dell'evento risolutivo del rapporto convenzionale ed avrà effetto dal giorno di ricevimento della stessa, senza che l'Associazione nulla abbia a pretendere.

Parimenti è facoltà dell'Associazione risolvere il rapporto convenzionale qualora non fosse più interessata a collaborare con l'Azienda.

### **Articolo 5**

#### **Controlli dell'A.S.L. AT**

L'Azienda, mediante i propri uffici, può accertare in qualsiasi momento e con ogni modalità, il regolare svolgimento e la qualità del servizio oggetto della convenzione al fine di verificare i risultati ed il controllo degli stessi, anche in rapporto ai costi/benefici.



## **Articolo 6** **Impegni dell'A.S.L. AT**

L'Azienda si impegna a:

- accogliere i volontari all'interno delle proprie strutture;
- fornire al volontario dettagliate informazioni su rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, organizzando a tale scopo incontri annuali;
- favorire iniziative su temi specifici anche mediante partecipazione a corsi tematici;
- informare i propri responsabili Medici e infermieristici e, attraverso loro i ricoverati, sulle finalità del Volontariato e sui contenuti del "Regolamento recante norme per la disciplina delle attività di volontariato presso l'Asl AT".

Il contenuto e tutte le modalità dell'informazione vengono preventivamente concordate tra Direzione competente ed i Responsabili dell'Associazione.

L'Azienda può autorizzare l'eventuale partecipazione dei volontari ai corsi di formazione ed aggiornamento promossi per il proprio personale dipendente.

Il personale sanitario e di assistenza fornisce la più ampia collaborazione affinché l'opera dei volontari possa svolgersi senza alcun intralcio. L'attività dei volontari deve essere svolta con l'obiettivo di concorrere e soddisfare i fabbisogni degli assistiti, nella fattiva reciproca collaborazione con gli operatori dell'Azienda, nell'ambito delle specifiche competenze e nella salvaguardia della scrupolosa osservanza delle norme di ordine igienico e comportamentale e della privacy.

Per la individuazione dei casi nei quali è possibile l'attivazione delle prestazioni dei Volontari, i Direttori di Dipartimenti sanitari, i Direttori di SS.OO.CC. sanitarie, i Coordinatori Infermieristici, Tecnici Sanitari e della Riabilitazione e le Assistenti Sociali dell'Azienda provvedono a segnalare ai pazienti la presenza dei volontari e le attività svolte.

## **Articolo 7** **Privacy**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 l'associazione viene considerata Responsabile, presso la propria sede legale, del trattamento, sia manuale che informatizzato, dei dati personali connessi con l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione. E' fatto obbligo al Responsabile dell'Associazione di provvedere:

- a) alla nomina degli incaricati del trattamento, in modo che ogni soggetto che concretamente opera su dati personali sia espressamente autorizzato secondo quanto disposto dall'art.30 del D.Lgs. 196/2003 .  
L'attività dell'incaricato deve svolgersi secondo le istruzioni e sotto la diretta autorità del Titolare o del responsabile;
- b) all'opportuna sensibilizzazione del personale e dei volontari addetti al trattamento dei dati in ordine alla prescrizione della legge in materia di privacy per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza cui il personale ed i volontari stessi sono tenuti, nonché del segreto d'ufficio e professionale;
- c) alla vigilanza del personale e dei volontari per il rispetto delle disposizioni di legge secondo le istruzioni impartite.

In ogni caso l'associazione dovrà impegnarsi alla corretta ed integrale applicazione della normativa in materia di tutela della riservatezza con ogni relativa assunzione di responsabilità.

## **Articolo 8** **Controversie**

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Asti.

## **Articolo 9** **Durata convenzione e registrazione**

In considerazione del disposto di cui all'art. 2 del regolamento sul volontariato la presente convenzione ha durata di anni due a decorrere dal \_\_\_\_\_. La presente

convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso secondo gli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86.

**Regione Piemonte**

**A.S.L. AT**


Deliberazione del DIRETTORE GENERALE n° 10 del 31 MAG. 2012 (ai sensi della D.G.R. N° 12 - 3722 del 27/04/2012 )

**“CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE”**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On line dell'ASL AT per 15 giorni consecutivi a decorrere dal - 1 GIU. 2012

Asti, li - 1 GIU. 2012

Il Dirigente



- 
- Esecutiva dal \_\_\_\_\_
- 

Trasmessa:

- Al Presidente del Collegio Sindacale in data:
- Alla Giunta Regionale in data:
- Richiesta chiarimenti in data:
- Ricevuti chiarimenti in data: